

DELIBERA N. 263 /11/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECITY S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELECITY) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 4, DELIBERA N. 538/01/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 settembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell’ 8 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *“Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. N. 39/11/DICAM-PROC. 2290/ZD – datato 29 aprile 2011 e notificato in data 11 maggio 2011 alla società Telecity S.p.A. esercente l’emittente televisiva locale Telecity che ha contestato la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP, nel corso della trasmissione della programmazione i giorni 20, 21, 22 e 24 settembre 2010; in particolare, il giorno 20 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo *Sette Sera*, dalle ore 18.00 alle ore 18.50 *“In uno spazio dedicato alla salute alimentare è ospite il titolare dei supermercati Superpolo. Si parla dei prodotti in vendita, si mostrano fotografie dei supermercati e dei prodotti, alcuni dei quali sono inquadrati su un tavolo in studio. La conduttrice a un certo momento dice: “Superpolo... una realtà che da 40 anni ci aiuta a mangiare in maniera sana” (ore 18.04 – 18.14). In uno spazio dedicato ai corsi di ballo, il titolare di una scuola racconta come si svolgono le lezioni promuovendo la propria attività (ore 18.18 – 18.27). Intervista alla titolare dello Studio Meloni che si occupa di diritto del lavoro: si sottolinea la preparazione dello studio legale in materia di diritto del lavoro mentre vengono mandate in onda immagini dal sito dello studio e in sovrapposizione compare l’indirizzo del sito internet (ore 18.45 – 18.54); il giorno 21 settembre 2010, durante la trasmissione del programma televisivo *Sette Sera*, dalle ore 18.00 alle ore 18.50 *“Ospite in studio la responsabile del Nuovo Centro Acustico Milanese. Un cartellone pubblicitario la campagna di prevenzione del centro mentre in sovrapposizione scorre l’indirizzo internet. L’ospite parla degli esami che si fanno nel centro e delle apparecchiature che vendono (ore 18.04 – 18.14). Ospite in studio il direttore generale della Zepter, Divisione Industriale Italia. Il dirigente parla dell’azienda, del suo sviluppo, della bontà dei prodotti. La conduttrice sottolinea la qualità dei prodotti. In sovrapposizione compare il sito dell’azienda e sono mostrate immagini dei prodotti in studio (ore 18.17 – 18.25)”*; il giorno 22 settembre 2010 durante la trasmissione del programma televisivo *Sette Sera* dalle ore 18.00 alle ore 18.50 *“... La prima ospite è il direttore marketing dei centri di bellezza Esthelogue. Si parla dei trattamenti estetici offerti con descrizioni elogiative mentre un video mostra immagini del centro. In sovrapposizione scorre l’indirizzo del sito internet**

e il numero verde dell'azienda (ore 18.04 – 18.12). La seconda ospite del rotocalco è la responsabile della comunicazione della ditta Aqua Therapy, un integratore alimentare. Se ne elogiano le virtù e si vedono immagini del prodotto. Anche in questo caso scorre in sovrapposizione il sito internet dell'azienda (ore 18.15 – 18.26). Ospite in studio un chirurgo estetico che ha aperto una Spa. La conduttrice elogia il centro di benessere e descrive insieme all'ospite i trattamenti offerti. Un video mostra immagini della Spa e dei servizi di benessere e cura del corpo (ore 18.31 – 18.39). Ospite il titolare di uno studio dentistico. La conduttrice legge la pubblicità dello studio e il medico parla delle prestazioni offerte. Ogni tanto viene mostrata una schermata con l'indirizzo e il numero di telefono (ore 18.43 – 18.54)”; il giorno 24 settembre 2010 durante la trasmissione del programma televisivo Sette Sera Rubrica dalle ore 18.00 alle ore 18.50 “...In un frammento di trasmissione viene ospitato un dermatologo che parla di trattamenti contro l'invecchiamento e di quando in quando compare l'indirizzo del suo sito internet: antoninodipietro.it (ore 18.03). Tra gli ospiti in studio il titolare della Ilil, un'azienda che produce complementi di arredo per la tavola. La conduttrice loda i prodotti disposti sul tavolo dello studio-salotto. È ospite anche il titolare di una agenzia che organizza eventi: si promuove l'attività dell'agenzia e si mostrano i siti internet sia dell'agenzia sia dell'azienda di complementi d'arredo (ore 18.17)” ;

RILEVATO che la società Telecity S.p.A., con memoria difensiva pervenuta in data 13 giugno 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha eccepito la tardività della contestazione rispetto al periodo di trasmissione della programmazione televisiva contestata, settembre 2010, e ha sostenuto che “le trasmissioni contestate, tutte inserite nel corso del programma televisivo “Sette Sera” non siano classificabili come messaggi pubblicitari nell'accezione giuridica richiamata anche dall'articolo 3, comma 4 della Delibera 538/O I/CSP citata. Infatti nel caso di specie la scrivente società non trae alcuna utilità economica dalla trasmissione dei programmi contestati indicati nel provvedimento come “Supermercati Superpolo”, “Nuovo Centro Acustico Milanese”, “Centri di Bellezza Esthelogue”, antoninodipietro.it”. Le trasmissioni non rientrano nella forma di ‘comunicazione a pagamento’ tipica del messaggio pubblicitario. Nel corso del programma si parla anche dei vari servizi disponibili anche sotto il profilo meramente informativo. Nel programma si rammenta, ad esempio. L'utilità dei trattamenti “benessere” ai fini dello smaltimento dello stress quotidiano per la salute del l'individuo, ovvero si rammentano le proprietà di alcuni prodotti biologici ed i benefici che comporta tale tipologia di alimentazione. Il programma “Sette Sera” è peraltro molto apprezzato dagli utenti proprio in virtù delle informative di carattere generale che impartisce”;

RILEVATO che la predetta società, in sede di audizione tenutasi in data 28 luglio 2011, su richiesta della parte pervenuta in data 13 giugno 2011 e 8 luglio 2011, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, ha sostanzialmente eccepito quanto riportato nella predetta memoria difensiva;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto;

- a) la programmazione televisiva oggetto della predetta contestazione è classificabile come ‘pubblicità’; in base alla definizione normativa di cui all'articolo 1, lettera e), direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, per “pubblicità” si intende qualsiasi forma di messaggio diffuso, dietro compenso o a fini di autopromozione, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la fornitura dietro compenso di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi. La natura promozionale di un messaggio può evincersi dal suo contenuto, dalla forma, dal contesto in cui è stato diffuso e dall'effetto che ingenera negli utenti/consumatori;
- b) la programmazione televisiva contestata all'emittente televisiva locale Telecity assume una valenza tipicamente promozionale anche per l'utilizzazione di formati e di linguaggi che sono tipici

della comunicazione pubblicitaria. Contrariamente a quanto affermato dalla parte, indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di committenza tra l'emittente televisiva in questione e il produttore, l'esibizione del marchio e dei prodotti stessi assume una finalità promozionale del prodotto illustrato e non informativo, in quanto non fornisce alcun contributo o arricchimento sul piano informativo per gli utenti telespettatori in relazione all'oggetto del singolo programma televisivo trasmesso: in altri termini, attraverso vere e proprie forme di comunicazione commerciale mascherate da una promozione o presentazione solo apparentemente volta alla mera conoscenza del marchio dell'impresa, si è stimolato l'acquisto dei prodotti/servizi mediante l'esibizione degli stessi e, comunque, facendo specifici riferimenti di carattere promozionale ai medesimi; inoltre, il ricorso a toni particolarmente enfatici e celebrativi in ordine alla descrizione dei prodotti e dei servizi esibiti non esclude l'intento di pubblicizzazione con conseguente sollecitazione all'acquisto dei prodotti/servizi stessi;

c) i messaggi pubblicitari sopra riportati sono stati presentati dal conduttore televisivo privi della prescritta segnaletica che renda riconoscibili e distingua i messaggi pubblicitari stessi dal resto del programma televisivo e degli accorgimenti richiesti, quali il cambio di contesto scenico; a fronte di ogni messaggio pubblicitario, palese o meno, ma effettuato intenzionalmente a scopi promozionali e non separato dal resto dei programmi, privi del rilevato carattere promozionale sorge l'esigenza di tutelare non il comportamento economico dei destinatari della pubblicità quanto l'interesse dei telespettatori ad una precisa e immediata individuazione dei messaggi televisivi aventi finalità commerciali rispetto al resto dei programmi; pertanto, in presenza di un messaggio qualificabile come pubblicitario, anche in assenza di accertato rapporto di committenza, ma a fronte di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti circa la finalità promozionale del messaggio, sorge l'obbligo da parte del conduttore del programma in corso di non presentarli nel contesto dello stesso, con l'effetto, in caso di omissione della predetta avvertenza, dell'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177 per violazione dell'articolo 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

d) sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che “ *i messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso*”, ai sensi dell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che la citata società risulta non aver osservato il disposto di cui all'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nel corso della programmazione televisiva andata in onda nei giorni 20, 21, 22 e 24 settembre 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, in considerazione della natura della violazione contestata consistente nella non riconoscibilità della pubblicità presentata dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso, per tale motivo non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente

percezione ottica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 11.363,00 (undicimilatrecentosessantatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 1033,00 (milletrentatre/00) per la singola violazione corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 11) nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 20, 21, 22 e 24 settembre 2010 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 3, comma 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telecity S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Telecity con sede in Castelletto d'Orba (AL) (15060) alla via Lavagello 311, di pagare la sanzione amministrativa di euro 11.363,00 (undicimilatrecentosessantatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 263/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 263/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola